

## **Circolare Informativa per i Clienti**

**01**2019

Gennaio

# **Nuovo regime forfettario con limite di 65.000 Euro**

---

## **Sommario**

<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b> .....	<b>2</b>
<b>REQUISITI DI ACCESSO</b> .....	<b>2</b>
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b> .....	<b>3</b>
<b>DETERMINAZIONE E TASSAZIONE DEL REDDITO</b> .....	<b>4</b>
<b>CONSIDERAZIONI DI CONVENIENZA</b> .....	<b>4</b>

## Circolare Informativa per i Clienti

### 1. PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) ha delineato il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e professionisti che nell'anno precedente **non hanno superato la soglia di 65.000 Euro di ricavi e/o compensi**, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva proporzionale del 15 per cento.

### 2. SOGGETTI INTERESSATI

L'art. 1, comma 9, della Legge di Bilancio 2019, nel modificare l'art. 1, commi da 54 a 87, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ristrutturato – semplificando le modalità di accesso –, l'operatività del “regime fiscale agevolato per autonomi”, stabilendo che lo stesso può validamente essere utilizzato dalle persone fisiche esercenti in forma individuale attività di impresa o arti e professioni.

Si tratta di un regime che, oltre essere opzionabile in caso di nuova attività, deve essere considerato in operatività naturale da parte soggetti predetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a un massimo di 65.000 Euro e, quindi, risulta applicabile anche ai soggetti già in attività, tenendo presente, comunque, che è consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con il vincolo minimo triennale.

**Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori dei ricavi e dei compensi diversificati in relazione al codice ATECO che individua e classifica l'attività esercitata.**

### 3. REQUISITI DI ACCESSO

Possono aderire al “regime fiscale agevolato per autonomi” o “regime forfettario” i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **hanno conseguito ricavi e/o percepito compensi, nel corso nell'anno precedente, fino a un massimo di 65.000 Euro** tenendo presente che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO è necessario **considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.**

**Non possono, invece, avvalersi del regime forfettario:**

1. Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (agenzie di viaggio e turismo, agricoltura e attività connesse e pesca, editoria, vendita Sali e Tabacchi, vendite a domicilio, ...) o di regimi forfettari di determinazione del reddito (come allevamento di animali ex c. 5 art. 56 TUIR, attività agricole ex c. 2 art. 56-bis TUIR, ...);
2. I soggetti non residenti, a eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% di quello complessivamente prodotto;
3. I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
4. Le persone fisiche la cui attività risulta esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti

## Circolare Informativa per i Clienti

ti periodi d'imposta o nei riguardi di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

5. Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

**Sono quindi venute meno determinate esclusioni operative nel precedente regime forfettario come il limite di Euro 5.000 lordi per compensi erogati per spese di lavoro; il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio di entità superiore a Euro 20.000; il limite di 30.000 Euro per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati percepiti nell'anno precedente.**

**Nell'ipotesi in cui venga meno uno dei predetti requisiti soggettivi e oggettivi o si concretizzi una causa ostativa, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.**

### 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Per i soggetti che applicano il "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfettario" si rendono operative specifiche peculiarità:

1. Viene espressamente riconosciuta la non applicazione di ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi e/o sui ricavi, tenendo presente in ogni caso che, al riguardo, è necessario e opportuno rilasciare un apposito documento (nota di debito, fattura o ricevuta), nel quale risulta attestato che il reddito prodotto, in quanto assoggettato a imposta sostitutiva, non è soggetto a ritenuta alla fonte;
2. Non viene assegnata o riconosciuta la qualifica di "sostituti d'imposta" e, di conseguenza, non devono effettuare, a loro volta, ritenute alla fonte al momento del pagamento di compensi rientranti nell'ambito di applicazione delle medesime anche se, in sede di dichiarazione dei redditi, sono tenuti ad annotare il Codice Fiscale dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte;
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si rende operativa la rivalsa, non vi è diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni e **sussiste, come regola, l'esonero dalla fatturazione elettronica** e dal versamento dell'imposta. In determinate situazioni, come a titolo meramente indicativo nell'ipotesi di prestazioni di servizi ricevute per le quali si rende operativo l'obbligo di applicare le regole dell'art. 7-ter del decreto IVA (nel qual caso potrebbero risultare debitori dell'imposta il cui versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) è stata definita un'espressa esclusione da tutti gli altri oneri-obblighi previsti dal decreto IVA, con l'unica eccezione di quelli relativi alla conservazione delle fatture di acquisto, bollette doganali e certificazione dei corrispettivi;
4. Ai fini delle imposte sui redditi è operativo l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, anche se sussiste l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi come stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
5. Sussiste l'esenzione dall'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive.

## Circolare Informativa per i Clienti

### 5. DETERMINAZIONE E TASSAZIONE DEL REDDITO

Il reddito imponibile deve essere individuato applicando all'ammontare dei ricavi percepiti o dei compensi incassati (principio di cassa) il previsto coefficiente di redditività nella misura espressamente stabilita in relazione all'appartenenza a un settore individuato e diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (dal 40% all'86%).

Sul reddito imponibile deve essere applicata un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, pari al 15 per cento.

**L'individuazione forfettaria del reddito imponibile su cui procedere a conteggiare il coefficiente di redditività determina la sussistenza di una palese indifferenza generalizzata degli oneri effettivamente sostenuti nel corso del periodo d'imposta da parte del soggetto che applica il "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfettario: gli unici oneri che possono essere dedotti dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.**

<b>ESEMPIO</b>	
Compensi percepiti nel periodo d'imposta	40.000 Euro
Coefficiente di redditività	78%
Reddito forfettario	31.200 Euro
Contributi previdenziali versati nel periodo d'imposta	3.500 Euro
Redditi forfettario imponibile	27.700 Euro
<b>Imposta sostitutiva 15%</b>	<b>4.155 Euro</b>

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività medesima risulta iniziata e per i due successivi è applicabile la riduzione di un terzo del reddito imponibile, a condizione che:

1. Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'applicazione del "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfettario", un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. L'attività che viene esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. Se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'entità dei relativi ricavi e/o compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il gruppo di settore di appartenenza.

### 6. CONSIDERAZIONI DI CONVENIENZA

Nonostante l'applicazione di un'aliquota ridotta possa risultare in prima analisi attraente, si consideri che non sempre il regime forfettario è conveniente: è necessario valutare caso per caso.

**Innanzitutto, posto che il reddito viene determinato applicando una percentuale di redditività su ricavi/compensi "percepiti", i contribuenti in regime forfettario non**

## Circolare Informativa per i Clienti

**possono dedurre i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività (per l'acquisto di materie, servizi, lavoro, etc.).** Ordinariamente, nel caso estremo di costi/spese deducibili maggiori di ricavi/compensi, è ragionevole aspettarsi tassazione pressoché nulla: ciò non accade nel regime forfettario essendo comunque determinabile un reddito fiscale attraverso il relativo coefficiente di redditività.

**Inoltre l'applicazione di un'imposta sostitutiva rispetto all'IRPEF fa perdere le detrazioni e le deduzioni a questa connesse: in assenza di altri redditi dichiarati nel periodo d'imposta si avrà quindi la perdita di eventuali oneri deducibili/detraibili (es. detrazione 50/65%, interessi passivi, detrazioni per familiari a carico, etc.).** Possono essere dedotti esclusivamente i contributi previdenziali dovuti per Legge. Lo svantaggio può essere particolarmente sentito qualora l'ammontare di tali detrazioni sia particolarmente rilevante. Stesso discorso in caso di presenza di deduzioni forfettarie IRAP (es. per dipendenti), che possono azzerare l'importo dovuto a titolo di IRAP.

In altre parole, in linea di principio, il regime forfettario sarà vantaggioso qualora i costi e le spese effettivamente sostenute relative all'attività siano inferiori di quanto attribuibile forfettariamente sulla base dei coefficienti di redditività e/o il contribuente non possa beneficiare di ingenti detrazioni/deduzioni d'imposta.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.

